

REGOLAMENTI I.C.I. – Comune di Cervignano del Friuli

REGOLAMENTO PER LA SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (D.Cons. 29/1999) (lett. l) e p), comma 1, art. 59 del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997)

1. Allo scopo di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti si dispone, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la soppressione dell'obbligo di presentazione della denuncia di variazione.

2. Il contribuente è obbligato a comunicare al Comune ogni acquisto, cessazione o modificazione della soggettività passiva, intervenuti nel corso dell'anno, entro il primo semestre dell'anno successivo, con l'individuazione dell'unità immobiliare interessata. La comunicazione, che può essere congiunta per tutti i contitolari dell'immobile, deve essere effettuata sulla base degli appositi modelli predisposti dal Comune

3. Al fine di potenziare l'attività di controllo sostanziale e semplificare le procedure di accertamento, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997, in vigore del presente regolamento e per gli anni d'imposta 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998, le operazioni di liquidazione sulla base delle dichiarazioni vengono eliminate. Il Comune emette motivato avviso di accertamento qualora riscontri l'omesso, il parziale o il tardivo versamento, con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

4. L'omissione della comunicazione è punita con una sanzione di lire 200.000 o lire 500.000 rispettivamente se l'omissione è relativa ad unità immobiliare di valore imponibile fino a lire 100.000.000 o superiore a tale importo.

5. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione. Sono fatti salvi eventuali termini di decadenza più ampi previsti dalla legge per la notifica degli avvisi di accertamento.

6. Con deliberazione della Giunta Comunale viene deciso l'ambito dell'azione di controllo effettuato dall'Ufficio Tributi relativo all'Imposta Comunale sugli Immobili.

7. Ai sensi dell'art. 3, comma 57, L. n. 662/96 e ai fini del potenziamento dell'Ufficio Tributi sono attribuiti compensi incentivanti al personale addetto, con criteri di ripartizione stabiliti mediante deliberazione giuntale.

8. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

REGOLAMENTO SUI VERSAMENTI I.C.I. ESEGUITI DAI CONTITOLARI (D.Cons. 75/1998) (lett. i), comma 1, art. 59 D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997)

1. L'imposta Comunale sugli Immobili è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999

REGOLAMENTO SULLE PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI I.C.I. (D.Cons. 16/2000)
(lett. d), comma 1, art. 59 del D. Lgs. n. 446 del 15/12/97)

Art. 1

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2. Per pertinenza si intende il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina destinati ed utilizzati in modo durevole al servizio dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

3. L'agevolazione di cui al comma 1 deve essere intesa nel senso che dall'imposta dovuta per le pertinenze si detrae la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

4. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.

REGOLAMENTO SULLE ABITAZIONI DATE IN USO GRATUITO A PARENTI AI FINI I.C.I. (D.Cons. 61/2001)
(lett. e), comma 1, art. 59 D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997)

Art. 1

1. E' equiparata all'abitazione principale, ed è pertanto soggetta alla medesima aliquota e detrazione, l'unità immobiliare concessa in uso gratuito ed utilizzata come residenza anagrafica dai seguenti soggetti:

- a) parenti in linea retta e loro coniugi;
- b) parenti in linea collaterale fino al terzo grado e loro coniugi;
- c) coniuge, anche se separato o divorziato;
- d) affini entro il terzo grado.

2. Tale equiparazione è estesa anche alla concessione gratuita di quote di proprietà o altri diritti reali a favore delle persone sopra indicate. Tale agevolazione risulta, in sede di prima applicazione, attribuita mediante presentazione di apposita comunicazione attestante la concessione in comodato dell'alloggio e il grado di parentela dell'occupante.

3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002.